



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | AIELLO | GIOVANNI FABIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TORIELLO | MICHELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | STRAGAPEDE | BIAGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5918/2015
depositato il 23/10/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 577/2015 Sez:6 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BARI
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

proposto dagli appellanti:

difeso da:
PIPERIS DR. COMM. MARIA ANGELA
VIA TITO SCHIPA 3 70127 BARI BA

difeso da:
SECLI' DR. COMM. SERGIO
VIA BACCARINI 14 70027 PALO DEL COLLE BA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVS050500917 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 5918/2015

UDIENZA DEL

11/12/2017 ore 09:30

N°

37h3/5^a/17

PRONUNCIATA IL:

11 DIC. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 DIC. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Umberto SARDELLA

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il 18 luglio 2013 l'Agenzia delle Entrate di Barletta/ Andria/Trani notificava al signor

l'**avviso di accertamento n. TVS050500917**, che, prendendo le mosse dalla denuncia sporta il 23 aprile 2009 dal signor , e dai conseguenti accertamenti effettuati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Trani, cristallizzati nel processo verbale di accertamento del 29 settembre 2009, gli contestava l'omessa registrazione del contratto di locazione di un immobile di sua proprietà sito in Bisceglie, via dei Pittori n. 5, ingiungendogli pertanto di versare la somma di € 1.190 a titolo di IRPEF, in considerazione del reddito da fabbricati non dichiarato.

Con atto depositato il 29 gennaio 2013 il signor Salerno proponeva **ricorso** avverso l'avviso di accertamento, rappresentando che le dichiarazioni del signor non erano state adeguatamente riscontrate, e che l'unica somma di denaro che il gli aveva corrisposto era imputabile non ad un mai pattuito canone di locazione, ma piuttosto al rimborso delle spese sostenute per le utenze dell'immobile.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, **con sentenza n. 577/06/15, pronunciata il 22 gennaio 2015 e depositata il 26 febbraio 2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese**, ritenendo decisiva la circostanza che il Tribunale di Trani, con sentenza n. 311 del 27 aprile 2010, accogliendo la domanda proposta dal Salerno, avesse ordinato al di rilasciare l'immobile in questione, ritenendo stipulato tra le parti non un contratto di locazione ma un contratto di comodato. I giudici di prime cure disponevano la compensazione integrale delle spese tra le parti, "in considerazione della peculiarità del caso concreto, nel quale ha avuto preminente importanza la sentenza civile depositata in questo giudizio".

I MOTIVI DI APPELLO

Con **atto di appello depositato il 23 ottobre 2015** il signor Salerno ha impugnato la sentenza n. 577/06/15, nella sola parte in cui i giudici di prime cure hanno immotivatamente compensato tra le parti le spese di lite, in violazione del principio della soccombenza ricavabile dall'art. 15 d. lgs. 546/1992 e dall'art. 92 c.p.c.

In data 5 novembre 2015 l'Ufficio ha depositato **controdeduzioni**, chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente condanna alle spese, evidenziando che i giudici di prime cure avevano ragionevolmente e fondatamente esercitato il loro discrezionale potere di compensare tra le parti le spese del giudizio, dando peraltro nella motivazione sintetica ma adeguata spiegazione delle ragioni della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

La compensazione tra le parti delle spese del giudizio di prime cure è stata fondata sulla "peculiarità del caso concreto, nel quale ha avuto preminente importanza la sentenza civile depositata in questo giudizio": e tuttavia quella stessa - decisiva ed inequivocabile - sentenza era stata vanamente prodotta dal signor Salerno in sede di accertamento per adesione (cfr. l'allegato n. 10 all'atto di appello), allorquando l'Ufficio aveva con motivazione stringata - o meglio, apparente - liquidato le motivate doglianze del contribuente ritenendo "che le ragioni di controparte non siano atte a inficiare quanto esposto nel pvc della G. di F.", senza peritarsi di spiegare perché non dovesse darsi alcun credito all'accertamento compiuto dall'Autorità giudiziaria.

Poiché i giudici di prime cure hanno fondato la contestata decisione di compensare le spese sulla "preminente importanza" della "sentenza civile depositata in questo giudizio", e poiché il signor Salerno ha documentalmente dimostrato di aver diligentemente prodotto quella sentenza in sede di accertamento con adesione, proprio al fine di evitare "un contenzioso tributario inutile e dispendioso" (cfr. le dichiarazioni del contribuente nel processo verbale di contraddittorio del 9 gennaio 2014), ne consegue che non vi era motivo per derogare al principio della soccombenza, dal momento che il contegno dell'Ufficio ha costretto il contribuente all'instaurazione del giudizio nonostante quanto era già stato accertato dal Tribunale di Trani.

Non vi sono invece i presupposti per la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., pure invocata dall'appellante.

L'appello va pertanto accolto nei termini indicati nel dispositivo; le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

accoglie per quanto di ragione l'appello di Salerno Antonio e, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 350 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Condanna altresì l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 200 oltre accessori di legge.

Così deciso in Bari, l'11 dicembre 2017.

IL GIUDICE RELATORE

dott. Michele Toriello



IL PRESIDENTE

dott. Fabio Aiello

